Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 19 Legge 16 novembre 1995 n.126

Seduta del 29 ottobre 2026/1726 d.f.R. **Delibera N. 11**

Oggetto: **Regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4 art.95 Legge n. 140/2017" (recinzioni in zona agricola)**

Il Comitato Tecnico Scientifico

sentito il riferimento del Dirigente dell'Ufficio Risorse Ambientali e Agricole in relazione all'opportunità di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4 art.95 Legge n. 140/2017" (recinzioni in zona agricola);
viste le proprie precedenti delibere n. 44 della seduta del 23 luglio 2019, n.05 della seduta del 04/08/2022, n.07 della seduta del 10/12/2025;
considerato che la proposta di Regolamento è stato preliminarmente letta, esaminato e integralmente accettato dai Commissari presenti;

dispone

la modifica del Regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4 art.95 Legge n. 140/2017" (recinzioni in zona agricola, approvato con Delibera del Comitato Tecnico Scientifico n. 44 della seduta del 23 luglio 2019), come da testo allegato, a superamento delle proprie precedenti delibere n. 44 della seduta del 23 luglio 2019, n.05 della seduta del 04/08/2022, n.07 della seduta del 10/12/2025.

Il Presidente

Matteo Ciacci

Firmato digitalmente da: Matteo Ciacci
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 20/11/2026 12:26:06

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00113842 del 20/11/2026

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: pubblico

REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Presso UGRAA, Via Ovella 12 – 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - info.ugraa@pa.sm

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00113842 del 20/11/2026

Regolamento
Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4 art.95 Legge 14 dicembre 2017 n.140

Art. 1
Finalità

1) Il presente regolamento individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 della legge 14 dicembre 2017 n.140, le tipologie di recinzioni ammesse nelle seguenti Zone urbanistiche:

a. Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole in Aree Naturalistiche Tutelate;
b. Zone a Verde esistente;
c. Zone a Verde privato;
d. Zone da attrezzare a Verde Pubblico;
e. Aree coltivate ricadenti in Zone soggette a Piano Particolareggiato ad esclusione delle Aree Naturalistiche Tutelate.

Art. 2
Tipologie di recinzioni ammesse

1) Nelle Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole (Zone E) ricadenti in Area Naturalistica Tutelata sono ammesse le seguenti recinzioni:
   a) recinzioni zootecniche relative esclusivamente agli allevamenti riconosciuti dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole;
   b) recinzioni per le aree di pertinenza dei manufatti autorizzati ai sensi dell'articolo 158 della Legge 140/2017; tali recinzioni sono soggette ad autorizzazione edilizia e parere U.G.R.A.A.
   c) recinzioni per frutteti specializzati con superficie minima 5.000 mq. con densità minima di n. 300 piante/ettaro;
   d) recinzioni per la protezione delle tartufaie con superficie minima di mq 2.500 e con densità minima di n. 300 piante/ettaro, a protezione della fauna selvatica.

   Le caratteristiche delle recinzioni di cui ai punti a) sono definite dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, mentre quelle dei punti b), c), d) sono realizzate con pali in legno, o ferro colorato marrone scuro o grigio scuro o nero, e rete metallica con Ø filo massimo 3,5 mm., altezza massima 140 cm di colore marrone scuro o grigio scuro o nero o verde;

   Le recinzioni realizzate ai sensi del comma 1 devono essere installate senza opere di fondazione in cemento o opere murarie e devono comunque essere mitigate con la messa a dimora di siepi contenenti solo specie autoctone di cui all'allegati A, B e C della Legge 16 novembre 1995 n.126.

   Le recinzioni di cui ai punti b), c), d) sono soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 54 comma g) della Legge n.140/2017, previo parere dell'U.G.R.A.A.; quelle del punto d) dovranno inoltre avere parere favorevole dal CTS.

   Le recinzioni dei frutteti specializzati di cui alla lettera c) devono essere autorizzate dal Comitato Tecnico Scientifico.

   Le recinzioni in disuso ricadenti nelle Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole (Zone E) ricadenti in Area Naturalistica Tutelata dovranno essere rimosse, pena l'applicazione degli articoli 28 e 38 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.

1bis) Al fine di prevenire i danni causati dalla presenza di ungulati, è consentita l'installazione temporanea di recinzioni mobili a protezione di frutteti e tartufaie, previa autorizzazione da parte del CTS accompagnata da idonea documentazione comprovante la presenza della fauna

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00113842 del 20/11/2026

selvatica, e a condizione che tali manufatti siano realizzati con materiali leggeri e facilmente rimovibili (quali fili elettrificati, reti in polipropilene ad alta tenacità, reti metalliche leggere tipo "Pastorale" su pali di supporto temporanei) non comportino alterazioni permanenti del suolo e vengano rimossi al cessare dell'esigenza di tutela; l'autorizzazione deve essere rinnovata annualmente;

2) Nelle zone a verde esistente non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art. 95 comma 5) della Legge n.140/ 2017. A tale scopo si intendono per " agiamento di abitazione", le aree connesse agli edifici, a prescindere dalla funzione insediata, ricomprendendo quindi anche edifici con funzioni di carattere industriale e terziario, che mantengono con gli stessi un rapporto di continuità fisica. Tali aree comprendono i giardini, le aie, i cortili, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono alla funzione di corredo o integrazione funzionale all'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.
3) Nelle zone a verde privato non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art.95 comma 5) della Legge n.140/2017.
4) Nelle zone da attrezzare a Verde Pubblico non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art.95 comma 5) della Legge n.140/ 20 17. Eventuali recinzioni possono essere realizzate per aree adibite a sgambamento cani o attività di pubblico interesse.

4bis) Le recinzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 devono comunque essere mitigate con la messa a dimora di siepi, di specie autoctone.

5) Nelle aree coltivate ricadenti in aree soggette a Piano Particolareggiato ad esclusione delle Aree Naturalistiche Tutelate, le recinzioni dovranno essere previste all'interno dello strumento urbanistico attuativo.
6) Per le recinzioni di cui al punto d) è ammesso altresì l'utilizzo di rete metalliche tipo reti paramassi (maglia 8x10 cm tessuta con un filo di diametro 2,7 mm protetto contro la corrosione fili di bordatura di spessore 3,2 mm) o di rete zincata a doppia/tripla torsione (maglia 80x100 mm, filo diametro 2,7/3,5 mm) o di reti metalliche elettrosaldate protette dalla corrosione (maglia 150x200 mm, filo di diametro fino a 3,5 mm).

   Le reti di recinzioni già esistenti di cui al predetto punto d) possono essere mantenute purché vengano adeguatamente mitigate, in accordo con UGRAA, mediante la messa a dimora di siepi realizzate con essenze autoctone e coerenti con la vegetazione spontanea circostante, entro il termine di 18 mesi a far data dal 1 settembre 2022.

Art. 3

Disposizioni finali

L'autorizzazione per l'installazione delle recinzioni può essere negata dagli uffici preposti qualora contrasti con la salvaguardia dei corridoi ecologici o qualsiasi altro elemento di notevole interesse faunistico-ambientale.